



Gruppo Consiliare della Regione Lombardia
LEGA LOMBARDA - LEGA NORD - PADANIA

Milano, 20.12.2006

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio
Regionale
Prof. Avv. Ettore A. Albertoni

OGGETTO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 8-9-10 e 52 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1993, N. 26 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA."

In allegato copia del Progetto di Legge **Modifiche agli articoli 8-9-10 e 52 della Legge Regionale 16 Agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria."**

Il Gruppo Regionale
LEGA LOMBARDA – LEGA NORD PADANIA

PROGETTO DI LEGGE N. 208

OGGETTO:

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 8-9-10 e 52 della LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria."*

di iniziativa dei Consiglieri:

Frosio, Moretti, Demartini, De Capitani, Cecchetti,
Belotti, Rizzi, Galli, Mauro, Ruffinelli.

RELAZIONE

Con questo PDL si intende dare piena operatività all'Osservatorio di cui all'articolo 9 della L.R. 26/1993.

Si ritiene che questo istituto di natura regionale, avendo una maggiore conoscenza del territorio Lombardo e della fauna che lo abita, rivesta estrema importanza al fine di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica ed adottare ogni iniziativa atta a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat.

L'I.N.F.S. agirà in collaborazione con l'Istituto Regionale.

Passando alle modifiche operate, quella inerente l'articolo 8 concede la possibilità all'Osservatorio Regionale, in collaborazione con l'I.N.F.S. ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, di censire le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio.

La modifica della rubrica dell'articolo 9 vuole marcare la valenza locale ed istituzionale dell'Osservatorio definendolo "*Regionale*" sotto le vigilanza della Giunta Regionale. Al comma 1 viene riconosciuto il compito all'Osservatorio Regionale il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica.

Le modifiche al comma 2 dell'articolo 9, permesse dalla normativa statale (comma 3 dell'articolo 19 bis della L. 157/1992) sono dettate dalla esigenza di reperire da parte della Regione maggiori informazioni, ricerche più mirate e raccolta di maggiori dati della fauna selvatica anche per le deroghe, le riduzioni o i divieti inerenti il prelievo dell'attività venatoria.

All'Osservatorio viene anche data la possibilità di fornire pareri alla Giunta Regionale in merito all'istituzione di stazioni ornitologiche di cui all'articolo 10.

Infine, all'articolo 52, si permette all'Osservatorio di operare attraverso la concessione di interventi regionali consistenti in finanziamenti annuali previsti dalla legge finanziaria regionale.



Gruppo Consiliare della Regione Lombardia
LEGA LOMBARDA - LEGA NORD - PADANIA

ARTICOLATO

Modifiche agli articoli 8-9-10 e 52 della LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, N. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria."

1. All'articolo 8, comma 2,, dopo le parole "dell'istituto nazionale per la fauna selvatica" sono inserite le seguenti ", **dall' Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9,**";
2. La rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: "**Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche**";
3. All'articolo 9, comma 1, dopo le parole "dell'Osservatorio" è inserita la seguente "**Regionale**";
4. All'articolo 9, comma 1, sono **abrogate** le seguenti parole ", secondo le indicazioni e le direttive fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica";
5. All'articolo 9, comma 3, lettera c), dopo le parole "conservazione delle risorse" sono inserite le seguenti "**anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 e dell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 19 bis della Legge 11 febbraio 1992 n. 157**";
6. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole "per la fauna selvatica", sono inserite le seguenti "**l' Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9**";
7. All'articolo 52, comma 1, lettera f), sono **abrogate** le seguenti parole" previste dalla presente legge";
8. All'articolo 52, comma 1, lettera f), dopo le parole "di ricerca sulla caccia" , sono inserite le seguenti "**di cui all'articolo 9**".